



COMUNE DI
San Giuliano Milanese

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Ordinanza N. 50
Data di registrazione 08/09/2022

OGGETTO: INCENDIO PRESSO CAPANNONE INDUSTRIALE DELLA DITTA NITROLCHIMICA
ADOZIONE DELLE MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INCOLUMITÀ
PUBBLICA

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

A tutta la Cittadinanza

e.p.c.

Vigili del Fuoco Comando
Provinciale Milano
Via Messina, 35/37, 20100 Milano MI
com.milano@cert.vigilfuoco.it

ATS Città Metropolitana di Milano
SEDE
protocollogenerale@pec.ats-milano.it

Comando Polizia Locale
SEDE

Comando Stazione Carabinieri
San Giuliano Milanese
tmi24573@pec.carabinieri.it

Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Milano
Corso Monforte, 31 - 20122 MILANO
protocollo.prefmi@pec.interno.it

IL SINDACO

PREMESSO che in data 07/09/2022 nel comune di San Giuliano Milanese , in Via Monferrato 118, all'interno del capannone dell'azienda Nitrolchimica si è sviluppato un incendio ;

PREMESSO che Arpa Lombardia in data 07/09/2022 alle ore 17.30 comunicava di aver installato uno strumento per il campionamento dei microinquinanti (diossine e IPA) presso i locali di una sede del Comune di San Giuliano Milanese, nella frazione di Sesto Ulteriano, in considerazione della possibile ricaduta dei fumi ed un secondo strumento presso la centralina di rilevamento della qualità dell'aria sita nel Comune di San Giuliano Milanese.

PRESO ATTO della nota ATS pervenuta via PEC in data 08/09/2022 alle ore 17.47 protocollo 42106 del 08/09/2022 che propone in via cautelativa, di disporre le seguenti misure, da osservare entro un raggio di 1.000 metri dall'incendio:

- a. divieto di raccolta e consumo di vegetali coltivati all'aperto e non coltivati;
- b. divieto di pascolo;
- c. divieto di allevamento all'aperto con razzolamento di animali da cortile;
- d. divieto di utilizzo di foraggi e cereali coltivati destinati agli animali;
- e. divieto di permanenza protratta nelle aree cortilive degli alunni delle scuole materne;

CONSIDERATO che il Sindaco in veste di Autorità sanitaria locale e responsabile della Protezione Civile Comunale ha il dovere di adottare i provvedimenti più incisivi a tutela della salute ed incolumità pubblica;

VISTO il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo unico delle leggi sanitarie;

VISTI gli artt. 50, del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

in attesa di nuove comunicazioni, in virtù del principio di precauzione, nell'area ricompresa entro un raggio di 1.000 metri dal luogo dell'evento così come meglio rappresentato nell'elaborato grafico allegato alla presente, di adottare le seguenti misure :

- a. divieto di raccolta e consumo di vegetali coltivati all'aperto e spontanei;
- b. divieto di pascolo;

- c. divieto di allevamento all'aperto con razzolamento di animali da cortile;
- d. divieto di utilizzo di foraggi e cereali coltivati destinati agli animali;
- e. divieto di permanenza protratta nelle aree cortilive degli alunni delle scuole materne;

DISPONE

- ☒ prestare attenzione alle informazioni date dalle autorità;

- ☒ tenersi informato tramite i canali telematici di comunicazione dell'Amministrazione Comunale per seguire le indicazioni fornite dagli organi competenti sulle misure da adottare e sulla situazione in atto;

INOLTRE DISPONE

- ☒ che il Corpo di Polizia Locale, i Carabinieri e forze dell'ordine in generale provvedano alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi posti con la presente ordinanza;

- ☒ l'immediata esecutività del presente provvedimento, reso pubblico mediante deposito all'Albo Pretorio di San Giuliano Milanese e la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del San Giuliano Milanese;

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria ivi prevista, fatta salva ove il fatto assuma il rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Allegati

- **Planimetria area di interesse**

Il Sindaco
SEGALA MARCO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)